

PROTOCOLLO COMPENSI

Premessa – Finalità - disciplina

Il presente Protocollo disciplina i criteri di massima per la predisposizione di preventivi di parcelle e fatture definitive elettroniche da parte dei legali incaricati della rappresentanza, assistenza e difesa legale dell'A.S.L. n. 3 con riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e s.m.i., nel rispetto dei minimi tariffari di cui al citato D.M. conformante alle disposizioni in materia di equo compenso di cui alla L. n. 49/2023.

I seguenti criteri si applicano ai preventivi ed alle liquidazioni successive alla data di approvazione del presente Protocollo, giusta deliberazione n. 470 del 09/11/2023.

Art. 1) Preventivi di parcelle e fatture definitive elettroniche – valore della controversia

Il preventivo di parcella del legale, contenuto nella scrittura privata, deve essere redatto in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato ovvero in base alla quantificazione economica della pretesa risarcitoria contenuta nel corpo dell'atto giudiziario al netto di interessi e rivalutazione.

Art. 2) Spese (rimborso forfettario)

Oltre al compenso, in relazione alle singole prestazioni all'avvocato, è dovuta una somma di rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale per la prestazione.

Art. 3) Compensi per attività civile

I compensi per le cause civili previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. come modificato dal D.M. 147/2022 ed eventuali successive modifiche, suddivisi per le quattro fasi, sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase (come previsto dall'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e s.m.i.).

Art. 4) Compensi per attività penale, lavoro ed amministrativa

I compensi per cause penali, lavoro ed amministrativo sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (come previsto dall'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e s.m.i.).

Art. 5) Conciliazione giudiziale o transazione della controversia

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta (come previsto dall'art. 4, comma 6 D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e s.m.i.).

Art. 6) Cause di valore indeterminabile

Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile la stessa si considera di valore indeterminabile. Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00. (come previsto dall'art. 5 comma 6 D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e s.m.i.).

Art. 7) Cause di valore superiore ad € 520.000,00

Per la liquidazione dei compensi per controversie di valore superiore ad € 520.000,00= si provvederà come segue:

-per controversie da € 520.000,01= ad € 1.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 520.000,00=;

-per controversie da € 1.000.000,01= ad € 2.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 1.000.000,00=;
-per controversie da € 2.000.000,01= ad € 4.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 2.000.000,00=;
-per controversie da € 4.000.000,00= ad € 8.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 4.000.000,00=;
-per controversie di valore superiore ad € 8.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 8.000.000,00=;
-tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 8) Giudizi non compiuti

Se il processo non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, i compensi sono liquidati per l'attività effettivamente svolta.

Art. 9) Assistenza di più soggetti nel medesimo procedimento

Se il legale dell'A.S.L.3 assiste nel medesimo procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale (es. A.S.L. e dipendente/i convenuto/i in giudizio), il compenso unico non può essere di regola aumentato.

Solo nel caso vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere di regola aumentato del 10% soltanto per la difesa del primo soggetto oltre l'A.S.L. e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo.

Art. 10) Difesa contro più parti nel medesimo procedimento

Il criterio di cui all'art. 9) si applica anche quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più parti.

Art. 11) Cause di particolare rilevanza

Esclusivamente per le cause o attività processuali di particolare rilevanza potranno essere previsti aumenti, previa autorizzazione ad hoc dell'A.s.l. n.3 (di concerto con il Loss Adjuster in caso di vertenze rientranti nella disciplina di cui alla L.R. 28/2011 e s.m.i.).

Art. 12) Domiciliatari

Il domiciliatario è ammesso solo per azioni giudiziarie radicate al di fuori della Regione Liguria In tal caso il compenso è pari al 20% dell'importo per fasi dovuto al dominus, limitato alle fasi che il domiciliatario ha effettivamente svolto (art. 8 comma 2 D.M. 55/2014 e come modificato dal D.M. 147/2022 e s.m.i.).

La scelta di eventuali domiciliatari è rimessa al legale incaricato.

Art. 13) Procedure di mediazione

L'eventuale partecipazione alla prima seduta di procedure di mediazione prevede la corresponsione di un compenso omnicomprendivo di €.200,00.

Nel caso in cui il legale sia autorizzato ad aprire il procedimento di mediazione il compenso è quello di cui alla tab 25 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e s.m.i. relativo allo scaglione di riferimento, valore medio, con l'abbattimento del 50%.

Per presa visione ed accettazione

Data _____